

n. 9982/2017 v.g.



Tribunale di Roma
Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

premesso che, con ricorso depositato in data 7 giugno 2017, il Sig. Giovanni Cacace proponeva reclamo avverso al provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma del 24 maggio 2017 comunicato il 31 maggio 2017 (prot. 59474 del 31 maggio 2017) e, quindi, chiedeva al Giudice del registro delle imprese di “ordinare al Conservatore del registro delle imprese di Roma di trascrivere l’atto di citazione oggetto della domanda di pubblicazione”;

premesso ancora che, a fondamento dell’istanza, il ricorrente rappresentava che: con domanda del 3 maggio 2017, il Sig. Giovanni Cacace richiedeva l’iscrizione nel Registro Imprese, relativamente alla società Mdp Holding Tre S.r.l., dell’atto di citazione del 14 aprile 2017 con il quale si chiedeva al Tribunale di Napoli di disporre il trasferimento a favore del sig. Cacace delle azioni della società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. nella misura del 50% delle quote possedute dalla società Mdp Holding Tre S.r.l., ovvero nella diversa misura corrispondente all’originario 15,83% acquistato dal sig. Cacace, nonché in subordine di disporre il trasferimento a favore del medesimo sig. Cacace delle quote di partecipazione detenute dalla società S.I. S.r.l. nella società Mdp Holding Tre S.r.l. nella misura del 50% di esse, ovvero nella diversa misura corrispondente all’originario 15,83% acquistato dallo stesso sig. Cacace; l’ufficio preposto all’istruttoria delle pratiche telematiche rilevava quali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza la non iscrivibilità nel Registro delle Imprese dell’atto in parola in assenza di un’espressa previsione di legge; quindi, con provvedimento del 31 maggio 2017, la Camera respingeva la richiesta di iscrizione;

premesso ancora che, avverso la decisione della Camera, l’istante ricorreva al Giudice del registro ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2189 c.c. all’uopo evidenziando che il primo comma dell’art. 2470 c.c. deve essere interpretato nel senso di farvi rientrare ogni vicenda che attenga la partecipazione alla società e, quindi, ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell’impresa e tale che debba essere resa ostensibile ai terzi per la certezza dei traffici;



considerato che la possibilità di iscrivere, nel registro delle imprese, le domande giudiziarie avente ad oggetto il trasferimento di quote sociali costituisce oggetto di dibattito in dottrina e di contrasto giurisprudenziale tra i diversi giudici del registro (a favore dell'iscrivibilità delle domande giudiziarie aventi ad oggetto partecipazioni societarie, cfr., Trib. Milano 28 marzo 2000; Trib. Ferrara, 9 maggio 2005; Trib. Napoli, 15.10.2013; Trib. Milano, 22 dicembre 2010; in senso contrario, oltre alla costante giurisprudenza di questo Giudice del registro di cui *infra*, Trib. Varese, 17 maggio 2010, Trib. Lodi, 30 ottobre 2012; Trib. Avellino, 16 settembre 2012);

considerato, in particolare, che, mentre da una parte il principio di tipicità o tassatività degli atti ricavabile dagli artt. 2188 c.c., 7, comma 2 e 11 comma 6 lett. c) del d.p.r. 581/1995 induce a ritenere non suscettibili di iscrizione gli atti diversi da quelli che legge espressamente stabilisce, dall'altra, il principio di completezza del sistema di ogni pubblicità legale, principio che taluni considerano immanente al sistema e di cui vi sarebbe traccia espressa, per quanto riguarda il registro delle imprese, nell'art. 8, comma 6, l. 580/1993, induce a predicare una ampia pubblicità di quegli atti, ivi comprese le domande giudiziali, che potrebbero incidere sulle vicende oggetto di iscrizione, quali i trasferimenti delle quote sociali;

ritenuto, viceversa, che appare sufficientemente pacifico che, anche a volere ammettere l'iscrivibilità della domanda giudiziale, questa non potrebbe comunque determinare l'effetto prenotativo tipico della trascrizione delle domande giudiziali aventi ad oggetto beni immobili (come invece affermato da Trib. Milano 4 luglio 2014), ma, secondo alcuni, potrebbe eventualmente determinare l'opponibilità della sentenza al terzo acquirente il cui acquisto, successivo a quella della domanda giudiziale iscritta, non potrebbe essere sorretto da buona fede, il tutto argomentando, quanto alla negazione dell'efficacia prenotativa, in base al carattere eccezionale del disposto di cui all'art. 2652 c.c. e, quanto ai requisiti dell'acquisto del terzo, in base al disposto di cui all'art. 2740, comma 3, c.c.;

considerato che - per come costantemente espresso da questo Giudice del registro (decreto 23 dicembre 2013, proc. n. 13376/2013 v.g.) e confermato dal Tribunale di Roma (Trib. Roma, 11 dicembre 2012, proc. n. 15201/2012 v.g.) - il principio di tipicità degli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese si ricava con sicurezza dai ricordati artt. 2188 c.c., 7, comma 2 e 11 comma 6 lett. c) del d.p.r. 581/1995;

considerato che dal principio di tassatività degli atti discende che solo gli atti indicati dalla legge come iscrिवibili possono e debbono essere iscritti i quali, quindi, costituiscono un *numerus clausus*;

ritenuto che, se gli atti suscettibili di iscrizione sono solo quelli previsti dalla legge, ne consegue che altri atti non possono essere iscritti e, quindi, che le ipotesi di iscrizione nel registro delle imprese - quale che sia l'ambito di estensione dell'obbligo di iscrizione - risultano eccezionali;

considerato che, in applicazione del disposto di cui all'art. 14 disp. prel. c.c., l'interprete non può applicare analogicamente le norme che stabiliscono ipotesi tipiche di iscrizione degli atti per affermare l'iscrivibilità di atti non considerati dal legislatore;



considerato, infatti, che non è sufficiente indicare come frutto di interpretazione “estensiva” e non analogica l’opzione per l’iscrivibilità di atti non previsti dalla legge per superare lo scoglio dettato dall’art. 14 disp. prel. c.c. perché estensiva è l’interpretazione che si pone nell’ambito del possibile significato letterale della disposizione che si intende interpretare, mentre un’interpretazione che si basi sull’*eadem legis ratio*, è frutto di un’applicazione “analogica” non della disciplina di cui all’art. 2188 c.c., ma delle norme che prevedono le ipotesi tipiche di iscrizione;

considerato che il richiamo al principio di completezza del sistema di pubblicità legale non vale a modificare il rapporto di regola ed eccezione come sopra stabilito: infatti, il principio di completezza rappresenta la *ratio legis* a cui si uniforma la disciplina degli atti suscettibili di iscrizione nel registro delle imprese, ma nulla dice in ordine a quali condizioni le informazioni contenute nel registro delle imprese dovrebbero ritenersi in astratto complete;

ritenuto che, in realtà, il concetto di completezza degli atti suscettibili di iscrizione, in un sistema informato al principio di legalità, è concetto normativo e non si fonda su incerte basi ontologiche;

considerato che, secondo il sistema legislativo vigente, infatti, il sistema di informazione proprio del registro delle imprese è completo - non perché essenzialmente tale - ma nella misura in cui tutti e solo gli atti per cui la legge prevede l’iscrizione risultino effettivamente iscritti;

considerato che, infatti, da tale ordine di concetti scaturisce il controllo del Giudice del Registro sugli atti che devono essere necessariamente iscritti (art. 2190 c.c.) e su quelli che, viceversa, per avventura iscritti, non dovevano e che quindi devono essere cancellati (art. 2191 c.c.);

considerato che ritenere, viceversa, che il sistema di informazioni rilevabile dal registro delle imprese non sia completo (e quindi affermare che anche altri atti, oltre a quelli stabiliti attualmente dalla legge, dovrebbero essere iscritti e rilevati), si pone su un piano diverso da quello della possibile interpretazione del sistema vigente, potendo al più rappresentare un’utile indicazione *de iure condendo*;

considerato infatti che l’analogia è uno strumento per l’interpretazione del sistema, ma l’analogia non può trovare applicazione allorquando è lo stesso sistema a definirsi completo, stabilendo le singole ed esclusive ipotesi in cui un atto risulta suscettibile di iscrizione;

considerato che il disposto dell’art. 8, comma 6, l. 580/1993 non mette in discussione quanto sopra affermato perché si riferisce alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese nell’ambito del sistema di pubblicità tipico previsto dal legislatore e in alcun modo consente di ritenere che il detto sistema di pubblicità possa considerarsi atipico;

ritenuto che il richiamo all’art. 2470 c.c. appare ultroneo in quanto tale norma, che si occupa degli effetti dell’iscrizione del trasferimento di quote, prevede una norma risolutiva del conflitto nell’ipotesi di più trasferimenti con successivi contratti, affermando il prevalere del soggetto che ha iscritto per primo, mentre non è disciplinato dalla legge l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda come previsto dall’art. 2652 c.c. per i beni immobili;



ritenuto che le precedenti considerazioni trovano conferma nell'art. 152 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 che prevede l'iscrivibilità della proposta di concordato, norma che sarebbe superflua ove si ammettesse la generale iscrivibilità delle domande giudiziarie e che, invece, evidenzia la volontà del legislatore di stabilire una eccezione alla regola generale della non iscrivibilità delle domande stesse;

p.q.m.

rigetta il ricorso proposto dal Sig. Giovanni Cacace.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 5 luglio 2017

**Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)**

IL CASO.it

